SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 161

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Decreti rettorali concernenti modificazioni allo statuto dell'Università.

Da 97A5314 a 97A5318

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1997, n. **275**.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, recante estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. — *1.* Salvo quanto diversamente disposto dalle norme di attuazione dello statuto che disciplinano la delega, per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, la regione e le province autonome osservano il rispettivo ordinamento organizzativo e contabile.

2. Nel caso in cui l'esercizio delle predette funzioni delegate comporti l'acquisizione di diritti, la regione ovvero le province provvedono ad acquisire al proprio bilancio le entrate conseguenti. Di tali entrate si tiene conto ai fini della determinazione dei rimborsi spettanti alla regione ovvero alle provincie autonome ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, è sostituito dal seguente:

«*2.* Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale. Tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1987, n. 301.

— Il primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente: «Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco».

Nota all'art. 1:

— L'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è il seguente:

«Art. 14. — 1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 16 dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare la regione e le province delle spese dalle stesse sostenute. La relativa quantificazione è disposta sulla base dei criteri previsti nelle singole norme di delega, ovvero d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle rispettive giunte».

Nota all'art. 2:

— Il comma 2 dell'art. 15 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, era il seguente: «2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di compentenza della regione o delle province si provvede con legge regionale ai sensi dell'art. 5, punto 1), dello statuto. Qualora dette funzioni rientrino nella competenza delle province, la legge regionale viene adottata su concorde richiesta delle province stesse».

97G0309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Brindisi ed il sindaco nella persona dell'avv. Lorenzo Maggi;

Considerato che, in data 9 giugno 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Brindisi è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brindisi è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Lorenzo Maggi.

Il citato amministratore, in data 9 giugno 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decandenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della s. v. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brindisi.

Roma, 24 luglio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A6451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Barletta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Barletta (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate contemporaneamente da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Barletta (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giuditta Montanari è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Barletta (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 10 giugno 1997, da sedici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni, presentate contemporaneamente al protocollo dell'ente, dalla metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo

Pertanto, il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1063/13.3/Gab. del 13 giugno 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della s. v. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barletta (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Giuditta Montanari.

Roma, 24 luglio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A6452

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 agosto 1997.

Integrazioni all'ordinanza n. 2555 del 14 aprile 1997 concernente primi interventi urgenti conseguenti all'incendio del Duomo e del Palazzo Reale di Torino. (Ordinanza n. 2636).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'incendio che ha colpito il Duomo e il Palazzo Reale nel comue di Torino;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la propria ordinanza n. 2555 in data 14 aprile 1997 concernente primi interventi urgenti conseguenti all'incendio del Duomo e del Palazzo Reale di Torino;

Vista la nota n. GAB. 9700512 del 9 giugno 1997 inviata dal prefetto di Torino — commissario delegato — con la quale vengono chieste integrazioni all'ordinanza n. 2555/1997;

Ritenuta la necessità di accogliere l'istanza del commissario delegato;

Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2555 del 14 aprile 1997 è aggiunto il seguente comma 4: «A favore del predetto personale, nel numero (massimo di 10 unità è riconosciuto un compenso fino a 50 ore di lavoro straordinario eccedenti quelle previste dal rispettivo contratto lavoro.

Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità di cui all'art. 4 dell'ordinanza medesima».

Art. 2.

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2555/1997, per l'esecuzione degli interventi è altresì autorizzata la deroga all'art. 25

della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A6418

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 agosto 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 30 giugno 1997 e scadenza 30 dicembre 1998, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 agosto 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 32.230 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 9 e 23 luglio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18) con decorrenza 30 giugno 1997 e scadenza 30 dicembre 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 30 giugno 1997 e scadenza 30 dicembre 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1997, entro le ore 13 del giorno 11 agosto 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 agosto 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei (CTZ-18), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto,

ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 agosto 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 agosto 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A6652

DECRETO 6 agosto 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 luglio 1997 e scadenza 15 luglio 1999, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 agosto 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 32.230 miliardi;

Visti i propri decreti in data 9 e 23 luglio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 luglio 1997 e scadenza 15 luglio 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 luglio 1997 e scadenza 15 luglio 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 9 luglio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 luglio 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 9 luglio 1997, entro le ore 13 del giorno 11 agosto 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 9 luglio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 9 luglio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 agosto 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei (CTZ-24), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 agosto 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 agosto 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A6653

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «Colle Roseo», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la sentenza del tribunale civile e penale di La Spezia in data 23-24 aprile 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa edilizia «Colle Roseo», con sede in via P.G. Borachia n. 2 - La Spezia;

Ritenuto che, ai sensi del quarto comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 debba disporsi la liquidazione coatta amministrativa del sodalizio;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edizilia «Colle Roseo» con sede in via P.G. Borachia n. 2 - La Spezia, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Il geom. Augusto Campana, nato a Raunach il 15 febbraio 1922, è nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, con il presente atto di messa in liquidazione coatta amministrativa, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo della cooperativa, salvo per il caso previsto dall'art. 214.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1997

Il direttore generale: ARREDI

97A6547

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Adda», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 28 marzo 1995, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa edilizia «Adda» con sede in Foggia, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Adda», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio dott. Alfonso Amorosa in data 11 giugno 1980, rep. n. 20912, registro società n. 4740, tribunale di Foggia, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

La dott.ssa De Ninno Francesca Floreana, nata a Foggia l'8 gennaio 1958 e ivi residente alla via Saverio Pollice n. 3, è nominata commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6548

DECRETO 24 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Consor Casa Bruno Buozzi», in Mantova, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 30 dicembre 1996, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Mantova nei confronti della società cooperativa edilizia «Consor Casa Bruno Buozzi» con sede in Mantova, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Consor Casa Bruno Buozzi», con sede in Mantova, costituita per rogito notaio dott. Mario Nicolini in data 15 febbraio 1982, rep. n. 15250, registro società n. 8832, tribunale di Mantova, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

Il rag. Castellini Giovanni, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 20 febbraio 1954 e ivi residente alla via Mazzini n. 119, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6549

DECRETO 24 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Viale dei Giardini», in Catanzaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 3 giugno 1996, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa edilizia «Viale dei Giardini» con sede in Catanzaro, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Viale dei Giardini», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott.ssa Paola Gualtieri in data 26 giugno 1990, rep. n. 54405, registro società n. 5662, tribunale di Catanzaro, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

Il dott. Barberi Michele, nato a Montauro il 16 novembre 1941 e residente in Catanzaro, via F.sco Massara n. 15, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6550

DECRETO 24 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Desirè», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 27 settembre 1996, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa edilizia «Desirè» con sede in Foggia, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Desirè», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio dott. Adolfo Frattarolo in data 5 febbraio 1981, rep. n. 2830, registro società n. 5028, tribunale di Foggia, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

La dott.ssa Gramazio Margherita, nata a Foggia il 25 febbraio 1958 e ivi residente in via Pietro Nenni, n. 19/A, è nominata commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6551

DECRETO 24 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Santa Rosa», in Vibo Valentia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 10 maggio 1995, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa edilizia «Santa Rosa» con sede in Vibo

Valentia (Catanzaro), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'Ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Santa Rosa», sede in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito notaio dott. Sapienza Comerci in data 20 febbraio 1989, rep. n. 10970, registro società n. 1808, tribunale di Vibo Valentia, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 19 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

Il dott. Ruoppolo Giuseppe Andrea, nato a Pizzo (Vibo Valentia) il 21 novembre 1940 e ivi residente in via Nazionale, I trav. n. 9, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6552

DECRETO 25 luglio 1997.

Seconda variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, esercizio finanziario 1997.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236 di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il decreto 11 aprile 1997 n. 97/I/97 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsione 1997 del Fondo già citato;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione» che all'art. 17, comma 3, istituisce, a garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del FSE e dei relativi cofinanziamenti nazionali, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto in particolare l'art. 17, comma 4, della succitata legge che dispone che il fondo di cui al comma 3 è alimentato, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al FSE previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845/78;

Vista la nota del 17 marzo 1997, prot. n. 128653 con la quale il Ministero del tesoro - IGFOR comunica l'assegnazione di FSE di L. 15.307.479.839, relativa al finanziamento del P.O. 906024/I/6 - Attività innovative ex art. 1, par. 2, reg. CEE 4255/88;

Vista la nota del 26 giugno 1997, prot. n. 164165 con la quale il Ministero del tesoro - IGFOR comunica l'assegnazione di FSE di L. 24.156.461.647 relativa al finanziamento del P.O. 906022/I/1 - Enti pubblici Sud obb. 3 e 4, annualità 1993 - secondo anticipo;

Visto l'art. 10, primo comma, lettera *B)* della legge n. 236/93 che pone a carico delle entrate di cui all'art. 9, comma 5, della stessa legge la somma di L. 1.000.000.000 per l'anno 1997 da riversare in entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità, conformemente a quanto disposto dalla citata legge n. 196/1997, art. 17, commi 3 e 4, di istituire un nuovo capitolo di spesa per il finanziamento, per l'anno 1997, del fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Ritenuta la necessità di acquisire in conto entrate ed uscite delle partite di giro del bilancio di previsione 1997 l'importo di L. 15.307.479.839 relativo al finanziamento del P.O. 906024/I/6 - Attività innovative ex art. 1, par. 2, reg. CEE 4255/88;

Ritenuta la necessità di acquisire in conto entrate ed uscite delle partite di giro del bilancio di previsione 1997, l'importo di L. 24.156.461.647, relativo al finanziamento del P.O. 906022/I/1 - secondo Anticipo enti pubblici Sud obb. 3 e 4, annualità 1993;

Ritenuta la necessità, a seguito di aggiudicazione di pubblica gara, di incrementare per L. 1.000.000.000 gli stanziamenti del cap. 5004 «Gestione sistema informatico FSE/Ministero/Regioni»;

Considerato che il cap. 7031 «Spese per il finanziamento della formazione continua ai sensi dell'art. 9, legge n. 236/1993» presenta una disponibilità pari a L. 443.758.085.790 dei quali L. 207.000.000.000 destinati al finanziamento della formazione continua per l'anno 1996 ai sensi della circolare n. 174/1996 e L. 187.000.000.000 destinati, sentito il Sottocomitato alla F.P., al finanziamento della formazione continua per l'anno 1997, per cui esiste una disponibilità residua sul capitolo di L. 49.758.085.790;

Decreta:

Art. 1.

Nel bilancio del Fondo di rotazione è istituito il seguente capitolo:

Cap. 6022 «Somme da trasferire al Ministero del tesoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 24 giugno 1997, n. 196».

Art. 2.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'art. 9, quinto comma, della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti variazioni:

SEZIONE ENTRATE

Variazioni in aumento:

Cap. 4001: Somme affluite dalla CEE per attività di formazione professionale gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (variazione in aumento) L. 39.463.941.486;

SEZIONE USCITE

Variazioni in aumento:

Cap. 9001: Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (variazione in aumento) L. 39.463.941.486;

Cap. 5004: Gestione sistema informatico FSE/Ministero/Regioni (variazioni in aumento) L. 1.000.000.000;

Cap. 6003: Trasferimento al Ministero del tesoro per la riassegnazione ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro di cui all'art. 10, primo comma, legge n. 236/1993 (variazioni in aumento) L. 1.000.000.000;

Cap. 6022: Somme da trasferire al Ministero del tesoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (variazioni in aumento) L. 30.000.000.000;

Variazioni in diminuzione:

Cap. 7031: Spese per il finanziamento della formazione continua ai sensi dell'art. 9 della legge n. 236/1993 (variazioni in diminuzione) - L. 32.000.000.000.

Art. 3.

Sono approvate le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 del Fondo di rotazione citate nelle premesse, di cui al precedente articolo.

Roma, 25 luglio 1997

Il Ministro: TREU

97A6453

DECRETO 28 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edificatrice La Perla a r.l.», in Pistoia.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544, terzo comma, del codice civile, così modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni perdono personalità giuridica e si sciolgono di diritto;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia Edificatrice La Perla a r.l., con sede in Pistoia, dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dai predetti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e che non ha alcuna attività di liquidazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Edificatrice La Perla a r.l.», con sede in Pistoia, viale Matteotti n. 37, costituita per rogito notaio dott. Massimo Ersoch in data 29 dicembre 1976, rep. n. 47642, registro società n. 3917, tribunale di Pistoia, B.U.S.C. n. 608/150915, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 28 luglio 1997

Il direttore: CARUSO

97A6454

DECRETO 30 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Caravan e Autocaravan», in Calenzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 luglio 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Caravan e Autocaravan - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Calenzano (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Caravan e Autocaravan - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Calenzano (Firenze), costituita per rogito notaio dott. Luigi Aricò in data 30 ottobre 1989, rep. n. 17450, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giovanni Lucchetti, nato a Prato il 9 novembre 1958 e ivi residente con studio in via Ferrucci n. 41, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6542

DECRETO 30 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «A.G.E.R. - Associazione giornalisti emiliano romagnoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Modena, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 aprile 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «A.G.E.R. - Associazione giornalisti emiliano romagnoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Modena, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «A.G.E.R. - Associazione giornalisti emiliano romagnoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Modena, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Zibordi di Modena in data 19 luglio 1972, rep. n. 24671, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Francesca Ferrari, nata a Modena il 17 gennaio 1960 e residente a Modena in via B. Franklin n. 7 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6543

DECRETO 30 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cantina sociale di Montecompatri» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Montecompatri, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione in data 12 aprile 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «Cantina sociale di Montecompatri» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montecompatri (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cantina sociale di Montecompatri» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montecompatri (Roma), costituita per rogito notaio avv. Luigi Colosso in data 2 aprile 1960, rep. n. 44775, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli arti-

coli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Cesare Mingo, nato a Castelplanio il 29 agosto 1923 e residente in Roma in via Duccio di Boninsegna, 76, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6544

DECRETO 30 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Aiello - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Montecorvino Rovella, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 15 giugno 1996 nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Aiello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Rovella (Salerno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola Aiello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Rovella (Salerno), costituita per rogito notaio Rotondano Rosalia, in data 17 marzo 1982, rep. n. 5590, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Vittorio Ricci, nato a Sant'Omero (Teramo) il 17 luglio 1939 con studio in via Luigi Caldieri, 127, Napoli, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6545

DECRETO 30 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Floricola del Magra - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sarzana, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 5 luglio 1996 con la quale il Tribunale di La Spezia ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Floricola del Magra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarzana (La Spezia);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Floricola del Magra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarzana (La Spezia), costituita per rogito notaio dott. Luigi Pucci in data 21 febbraio 1986, rep. n. 59596, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giorgieri Aldo, nato il 10 febbraio 1946 a La Spezia con studio in Galleria Goito, 18, La Spezia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6546

DECRETO 31 luglio 1997.

Scioglimento d'ufficio, senza nomina di liquidatore, di società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in Tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544, del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo sciolgimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - divisione 1ª;

Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata alle società cooperative edilizie appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa edilizia «S. Daniele» con sede in Genzano di Lucania - costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani in data 9 dicembre 1963 - registro società n. 652 del tribunale di Potenza;

2) società cooperativa edilizia «Monteforte» con sede in Abriola - costituita per rogito notaio dott.ssa Bianca Perri Pedio in data 8 aprile 1977 - registro società n. 1376 del tribunale di Potenza.

Potenza, 31 luglio 1997

Il dirigente: RANDAZZO

97A6455

DECRETO 31 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Toscana tabacchi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale in Roma e sede amministrativa in Bucine, e nomina di tre commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 15 luglio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Toscana tabacchi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale in Roma e sede amministrativa in Bucine - frazione Ambra (Arezzo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del II comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Toscana tabacchi - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede legale in Roma e sede amministrativa in Bucine - frazione Ambra (Arezzo), costituita per rogito notaio dottor Lionello Signorini in data 23 novembre 1970, n. rep. 28034, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 ed i signori: rag. Carlo Luigi Turchi, nato a Siena il 27 febbraio 1940, residente in via del Bosco n. 53 - S. Giovanni a Cerreto - Castelnuovo Berardenga (Siena); dott. Alessandro Vignani, nato ad Arezzo il 23 agosto 1955 ed ivi residente - località San Marco n. 39/B ed il dott. Nicola Ermini, nato a Firenze il 5 novembre 1958 ed ivi residente in via Benedetto Varchi, 17, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6389

DECRETO 31 luglio 1997.

Istituzione del «Comando carabinieri ispettorato del lavoro» presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, concernente la riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, di modificazione all'ordinamento del Ministero medesimo, e in particolare gli articoli da 3 a 10, riguardanti gli ispettorati del lavoro;

Visto il decreto 21 maggio 1996 dell'assessorato lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione della regione siciliana;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge del 28 novembre 1996, n. 608 concernente «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale»;

Visto l'art. 9-*bis*, comma 14, della predetta legge nella parte in cui prevede che «il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso Ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito ed operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro»;

Ritenuta urgente la necessità di dare attuazione alla predetta disposizione normativa allo scopo di rafforzare la funzione ispettiva onde garantire una maggiormente tutela delle condizioni di lavoro;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 - «Criteri generali di organizzazione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»;

Vista la propria nota di Gabinetto n. 62452/G/41 del 18 luglio 1997 concernente la richiesta di parere al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Vista la nota del Comando generale dell'Arma dei carabinieri n. 349/1993-2-1987 del 23 luglio 1997, con la quale viene espresso p .ere favorevole all'istituzione di un apposito reparto da denominarsi «Comando carabinieri ispettorato del lavoro», al fine di uniformarlo ad altri comandi operanti alle dipendenze di vari Dicasteri;

Decreta:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle dirette dipendenze del Ministro, il «Comando carabinieri ispettorato del lavoro», composto da personale selezionato secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma e che abbia frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Comando carabinieri ispettorato del lavoro opera su tutto il territorio nazionale e, se necessario, anche all'estero nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle direttive del Ministro. Per la regione Sicilia, resta fermo quanto previsto dal decreto 21 maggio 1996 dell'assessorato lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione, citato in premessa.

Art. 3.

Al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 1 sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i poteri ispettivi e di vigilanza necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle normative vigenti in materia di lavoro.

Art. 4.

Sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale e per il funzionamento del Comando e delle sue articolazioni periferiche.

Le spese relative all'armamento ed equipaggiamento ordinario individuale del personale sono sostenute dall'Arma dei carabinieri.

La consistenza organica del Comando e dei nuclei periferici è fissata nell'annessa tabella.

Art. 5.

Il personale dell'Arma che presta servizio presso il comando è munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Al personale dell'Arma dei carabinieri di cui al presente decreto può essere consentito, su valutazione dai comandanti dei nuclei, l'uso dell'abito civile, anche in relazione alla tipologia del servizio da svolgere ed alle condizioni operative ambientali.

Art. 7.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro: TREU

COMANDO /REP. OPV./ NIL	U	Isp.	Sovr.	App./Car.	TOTALE
COMANDO	2 (a)	1	2	2	7
REPARTO OPERATIVO	-	11	5	10	26
MILANO, ROMA (totale reparti 2)	-	2	4	5	11
TORINO, NAPOLI (totale reparti 2)	-	2	3	4	9
PALERMO (compreso n°1 Isp. c/o Reg. Siciliana) (totale reparti 1)	-	4	2	1	7
BARI, CATANIA, FIRENZE, LECCE, MESSINA (totale reparti 5)	-	2	2	1	5
AGRIGENTO, BOLOGNA, BRINDISI, CAGLIARI, CALTANISSETTA, CASERTA, COSENZA, ENNA, GENOVA, RAGUSA, SIRACUSA, TRAPANI. (totale reparti 12)	-	2	1	1	4
BERGAMO, BRESCIA, FOGGIA, PARMA, PIACENZA. (totale reparti 5)	-	1	2	1	4
ALESSANDRIA, ANCONA, AREZZO, ASCOLI PICENO, ASTI, AVELLINO, BELLUNO, BENEVENTO, CAMPOBASSO, CATANZARO, COMO, CREMONA, CUNEO, CHIETI, FERRARA, FORLI', FROSINONE, GORIZIA, GROSSETO, IMPERIA, ISERNIA, L'AQUILA, LA SPEZIA, LATINA, LIVORNO, LUCCA, MACERATA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MATERA, MODENA, NOVARA, NUORO, ORISTANO, PADOVA, PAVIA, PERUGIA, PESARO, PESCARA, PISA, PISTOIA, PORDENONE, POTENZA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, REGGIO EMILIA, RIETI, RIMINI, ROVIGO, SALERNO, SASSARI, SAVONA, SIENA, SONDRIO, TARANTO, TERAMO, TERNI, TREVISO, TRIESTE, UDINE, VARESE, VENEZIA, VERCELLI, VERONA, VICENZA, VITERBO. (totale reparti 66)	-	1	1	1	3
AOSTA (totale reparti 1)	-	1	1	-	2
TOTALI (b)	2(a)	130	122	119	373

(a) - Di cui 1 Col. / Ten. Col. (Comandante del CCIL e 1 Ten. Col / Magg. (Vice Comandante);
(b) - Comprende 20 Isp., 12 Sovr. e 19 App. Car. già previsti per la Reg. Siciliana.

97A6553

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 luglio 1997.

Limitazione all'accesso ai corsi di laurea in medicina veterinaria per l'anno accademico 1997-98.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9, così come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 19 giugno 1997;

Visto il regolamento 21 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 29 luglio 1997, in materia di accessi all'istruzione universitaria;

Sentita la conferenza dei presidi della facoltà di medicina veterinaria;

Ritenuto di dover confermare per l'anno accademico 1997-98 lo stesso numero di posti disponibili a livello nazionale nell'anno accademico precedente;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1997-98, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina veterinaria è fissato in 1443 ed è ripartito tra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le università statali provvedono all'ammissione degli studenti con procedura concorsuale effettuata mediante una prova svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie di domande a scelta multipla definite in sede nazionale.

Art. 3.

Una commissione di valutazione presso ciascuna sede, provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti criteri:

voto riportato negli esami di maturità - 0,4 punti per ogni punto di voto a partire da 36 incluso;

voto della prova - 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per schede irregolari, domande senza risposta, risposte sbagliate;

distinzione degli ex aequo - si provvede alla estrazione in ciascuna sede di esame, di una lettera dell'alfabeto che stabilisca l'inizio della sequenza alfabetica per individuare, tra i candidati a parità di punteggio, la precedenza nella graduatoria.

Art. 4.

Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro: BERLINGUER

TABELLA

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Università	Posti
Bari	135
Bologna	150
Camerino	60
Messina	100
Milano	190
Napoli «Federico II»	130
Padova	68
Parma	110
Perugia	110
Pisa	100
Sassari	80
Teramo	90
Torino	120
Totale	1.443

97A6567

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 2 maggio 1997.

Revoca della tassa d'ingresso alla Domus Aurea e alla Basilica sotterranea di Porta Maggiore.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332;

Vista la nota n. 7809 del 1° aprile 1996 della soprintendenza archeologica di Roma, con la quale sono stati rilevati lo stato di agibilità della Domus Aurea e della Basilica sotterranea di Porta Maggiore in Roma e le precarie condizioni microclimatiche;

Preso atto del contenuto della nota n. 1191 del 14 aprile 1997 dell'Ufficio centrale per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici con la quale si conferma quanto rappresentato dalla soprintendenza archeologica di Roma;

Visto il parere favorevole del comitato di cui alla legge n. 502/80 nella riunione del 21 aprile 1997;

Rilevata l'opportunità di abrogare fino a che non si realizzino le condizioni di piena agibilità la tassa d'ingresso istituita nei predetti monumenti visitabili limitatamente solo a richiesta, per le motivazioni sopra esposte;

Decreta:

È abolito il biglietto di L. 8.000 per l'ingresso alla Domus Aurea e di L. 4.000 per l'ingresso alla Basilica sotterranea di Porta Maggiore con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 2 maggio 1997

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 239

97A6417

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 agosto 1997.

Assoggettamento della S.p.a. Co.Ge.Sa. alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 10 luglio 1997 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza della Co.Ge.Sa. S.p.a. - Compagnia generale sarda, con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx, 19, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. F.lli Costanzo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, il dott. Stefano Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Visti i propri decreti in data 15 e 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della Co.Ge.Sa. S.p.a. - Compagnia generale sarda, alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Ritenuto che sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La Co.Ge.Sa. S.p.a. - Compagnia generale sarda, con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx, 19, collegata alla S.p.a. F.lli Costanzo, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, nato ad Asola (Mantova) il 5 settembre 1935, il dott. Stefano Nannerini, nato a Roma il 6 agosto 1946, l'avv. Gaetano Alessi, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1954.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. F.lli Costanzo di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Co.Ge.Sa. S.p.a. - Compagnia generale sarda.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A6611

DECRETO 11 agosto 1997.

Assoggettamento della S.r.l. Blue Acque alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 4 luglio 1997 con cui il tribunale di Genova ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Blue Acque, con sede in Genova, via Byron, 14, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Morteo industrie, ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Morteo industrie è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari il dott. Alessandro Braja, il dott. Alfio Lamanna ed il dott. Marco Macciò;

Visti i propri decreti in data 19 gennaio 1996, 12 marzo 1996 e 27 febbraio 1997, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Morteo industrie è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Blue Acque, alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Morteo industrie;

Ritenuto che sussistono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Blue Acque,, con sede in Genova, via Byron, collegata alla S.p.a. Morteo industrie, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il dott. Alessandro Braja, nato a Caselle Torinese il 21 dicembre 1934, il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939 ed il dott. Marco Macciò, nato ad Aosta il 30 novembre 1943.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Morteo industrie di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Blue Acque.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1997

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A6612

DECRETO 11 agosto 1997.

Assoggettamento della Co.B.Na. S.c.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

Il MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 20 maggio 1997 con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della Co.B.Na. S.c.p.a. con sede in Napoli, via Posillipo n. 386, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. F.lli Costanzo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.A. F.lli Costanzo, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, il dott. Stefano Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Visti i propri decreti in data 15 e 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della Co.B.Na. S.c.p.a. alla procedura di amministrazione straordina-

ria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Ritenuto che non sussistono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La Co.B.Na. S.c.p.a., con sede in Napoli, via Posillipo n. 386, collegata alla S.p..a. F.lli Costanzo, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, nato ad ad Asola (Mantova) il 5 settembre 1935, il dott. Stefano Nannerini, nato a Roma il 6 agosto 1946, l'avv. Gaetano Alessi, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1954.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. F.lli Costanzo di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Co.B.Na. S.c.p.a.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A6613

DECRETO 11 agosto 1997.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Meridalma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquigas;

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Meridalma, con sede in Milano, quale società collegata con S.p.a. Liquigas;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1983 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la S.p.a. Meridalma dal commissario dott. Enrico Baldazzi;

Visto il proprio provvedimento in data 23 nomvebre 1995 con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Milano il bilancio di liquidazione ed il conto di gestione relativi alla citata società;

Vista l'istanza in data 4 giugno 1997 con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata a seguito del suddetto deposito chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Meridalma e venga autorizzata la presentazione della richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese;

Rilevato che, verificatisi i presupposti sopracitati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 213 della legge fallimentare si rende possibile provvedere alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiususra della procdura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Meridalma con sede in Milano di cui alla premesse.

Art. 2.

Il commissario dott. Enrico Baldazzi è autorizzato a presentare la richiesta di cancellazione della S.p.a. Meridalma dal registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A6614

DECRETO 11 agosto 1997.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Annovati.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 11 agosto 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la Annovati S.p.a. è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il decreto del Ministro dell'industria in data 28 novembre 1994 con il quale è approvato il programma operativo predisposto dal commissario per la citata società, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95/1979;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 agosto 1996 con il quale è stata autorizzata la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Vista l'istanza del commissario in data 17 giugno 1997 volta ad ottenere la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per un ulteriore anno al fine di garantire la continuazione delle attività aziendali nelle more della definizione del trasferimento a terzi delle attività aziendali;

Visto il conto economico previsionale per il 1997 e il consuntivo al 30 aprile 1997;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza sull'istanza sopracitata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Annovati è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dall'11 agosto 1997.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A6615

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Approvazione del programma di attività dell'Agenzia spaziale italiana per il 1997. (Deliberazione n. 112/1997).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 186 del 30 maggio 1988, istitutiva dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) alla procedura di amministrazione straordinarial.);

Visti in particolare gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 186 dell'88 che prevedono la predisposizione da parte dell'A.S.I. di un Piano spaziale quinquennale e ne definiscono contenuti e procedure di approvazione, disponendo, fra l'altro, che il Piano venga redatto in conformità ai criteri di ordine generale deliberati dal CIPE;

Vista la propria delibera 27 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997, che nell'approvare i criteri generali per la predisposizione del Piano spaziale nazionale 1998-2002, autorizzava l'A.S.I. a predisporre un programma di attività per il 1997 da sottoporre all'approvazione del CIPE, prevedendo fra l'altro che tale programma fosse finalizzato al completamento dei programmi già in corso o conseguenti ad impegni internazionali o legislativi;

Vista la legge 421 del 14 agosto 1996 che all'art. 7 autorizza la spesa di 60 miliardi per l'avvio di un programma satellitare di osservazione e telerilevamento affidando all'A.S.I. la relativa realizzazione;

Tenuto conto che l'A.S.I. ha previsto per il 1997 un programma di dimensioni inferiori rispetto all'entità dei trasferimenti provenienti dal bilancio statale, allo scopo di rafforzare la propria situazione finanziaria;

Ritenuto opportuno definire preventivamente la dimensione finanziaria a cui l'A.S.I. dovrà fare riferimento nel costruire la proposta di Piano spaziale nazionale 1998-2002;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997) che in tabella *C* prevede a favore dell'A.S.I. stanziamenti di 1037 mld. per il 1997, 1232 mld. per il 1998 e 1285 mld. per il 1999 e valutate le conseguenti proiezioni per gli anni successivi, al periodo di riferimento di detta legge;

Vista la valutazione dell'A.S.I. sui prevedibili costi, al netto degli oneri per il servizio del debito, di un piano quinquennale che sia coerente con le indicazioni della citata delibera CIPE 26 novembre 1996 e compatibile con gli stanziamenti previsti in legge finanziaria;

Vista la propria delibera 13 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 ottobre 1993, con la quale ha sospeso la propria precedente delibera 24 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 1990, per la parte relativa al progetto San Marco Scout, prevedendo che entro lo stesso anno il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presentasse al CIPE una proposta aggiornata di un programma di sviluppo della capacità italiana di lancio di piccoli satelliti;

Tenuto conto che la sopracitata proposta aggiornata non e stata fin qui formulata e che la situazione di incertezza giuridica conseguente alla sospensione ha determinato il sostanziale congelamento delle risorse precedentemente assegnate al progetto, in un momento in cui la carenza di mezzi finanziari dell'A.S.I. determina sia difficoltà di sviluppo dei programmi spaziali che costi aggiuntivi per interessi;

Considerato che è attualmente in corso di predisposizione il Piano spaziale nazionale 1998-2002 nel cui ambito andrà definita la complessiva strategia del nostro Paese nel settore dei lanciatori;

Tenuto conto dell'opportunità di assicurare una stabile presenza delle Amministrazioni nel processo di elaborazione del Piano spaziale nazionale, anche al fine di conseguire una più piena aderenza dei contenuti del Piano alle esigenze del Paese;

Udita la relazione del Ministro all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1. È approvato il programma di attività dell'Agenzia spaziale italiana per il 1997 di cui alle premesse, per un importo complessivo di 876,28 mld.

2. La copertura del programma sara assicurata fino a lire 667,250 mld. a valere sul capitolo 7527 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per programmi di collaborazione con l'ESA; fino a lire 369,750 mld. a valere sul capitolo 7504 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la realizzazione di programmi nazionali e bilaterali.

Per le spese relative al programma di osservazione satellitare SKYMED, previste per il 1997 in 10 mld., la copertura è assicurata con legge n. 421 del 1996.

3. Nel corso del 1997 l'A.S.I. destinerà alla riduzione dell'indebitamento un importo non inferiore a 130 mld. a valere sui citati capitoli 7504 e 7527.

4. Si indicano di seguito i settori d'intervento ed il relativo costo previsto distinto fra azioni nazionali ed azioni ESA:

Settori	Naz.le bilaterale	ESA	Totale
Ricerca fondamentale	60,00	0,00	60,00
Missioni scientifiche	66,60	117,76	184,36
Programma applicativo TLC	2,49	83,04	85,53
Programma applicativo Oss. Terra	2,49	82,39	85,29
Sistemi lancio	14,15	143,22	157,37
Infrastrutture orbitali	78,30	95,37	173,67
Tecnologie	5,50	20,56	26,06
Basi e centri	22,70	13,65	36,35
Attività supporto strategico e qualità	3,13	0,00	3,13
Altre spese generali	38,10	26,42	64,52
Totale	293,87	582,41	876,28

5. L'A.S.I. elaborerà la proposta di Piano spaziale nazionale 1998-2002 — da presentare al CIPE entro il prossimo mese di ottobre — con riferimento ad un contributo statale sul quinquennio dell'ordine dei 6500 mld., al netto degli oneri per il servizio del debito.

Sulla base dell'indicazione di cui al comma precedente e tenendo conto delle esigenze finanziarie per servizio del debito, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica predisporrà un disegno di legge pluriennale per il finanziamento del Piano spaziale nazionale 1998-2002.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottoporrà al CIPE, entro il prossimo mese di ottobre, nell'ambito del Piano spaziale nazionale 1998-2002 attualmente in corso di elaborazione, una proposta definitiva sul Progetto San Marco Scout che consenta di superare l'attuale situazione di sospensione determinatasi a seguito della delibera CIPE 13 luglio 1993.

7. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica curerà l'istituzione di un Gruppo di Lavoro interministeriale finalizzato ad assicurare il collegamento fra le attività di elaborazione del Piano e le Amministrazioni interessate.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 265

97A6595

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Approvazione della proroga dei termini di scadenza della convenzione n. 70/88 - Approdo turistico a S. Maria Navarrese, comune di Baunei. (Deliberazione n. 119/97).

IL COMITATO INTEMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera in data 18 dicembre 1996, con la quale il CIPE ha approvato una perizia di variante ai lavori in oggetto ed una proroga della convenzione fino al 31 luglio 1997;

Vista la nota n. 1778 dell'11 aprile 1997, con la quale il comune di Baunei (Nuoro) ha chiesto una proroga al predetto termine fino al 5 giugno 1998;

Vista la nota n. 8/610 del 27 maggio 1997, con la quale il nucleo di valutazione ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga dei termini della convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il termine di scadenza della convenzione n. 70/88 è prorogato al 5 giugno 1998.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 265

97A6390

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Rettifica del quadro economico e proroga della convenzione n. 177/90 - Piano di riqualificazione nell'ambito dei quartieri residenziali (via Popilia). (Deliberazione n. 120/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto l'art. 32, convertito senza modificazioni della legge 7 aprile 1995, n. 104 che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera in data 26 giugno 1996, con la quale il CIPE ha approvato la perizia di variante ai lavori oggetto della convenzione n. 177/90, il conseguente nuovo quadro economico, fissando il termine per la chiusura della convenzione al 31 dicembre 1996;

Considerato che nel predetto provvedimento le diverse poste del quadro economico sono state esposte in maniera difforme dalla delibera del comune di Cosenza del 7 aprile 1995, creando qualche incertezza applicativa sia per l'ente attuatore che per la Cassa depositi e prestiti;

Tenuto conto che l'ente attuatore in data 27 dicembre 1996 ha chiesto una proroga al predetto termine convenzionale di 12 mesi dalla data di pubblicazione della delibera CIPE nella *Gazzetta Ufficiale;*

Tenuto conto che il nucleo di valutazione in data 27 gennaio 1997 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga dei termini di convenzione;

Ritenuto di dover procedere alla relativa rettifica;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

	Da convenzione	Attuale
Lavori	7.949	7.471
Imprevisti	178	807
Oneri di lievitazione costi	70	—
Spese generali	962	700
IVA	494	675
Totale ...	9.653	9.653

2. Il termine di scadenza della convenzione è prorogata di dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera CIPE nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 264

97A6391

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Assegnazione integrativa al Ministero dell'industria di risorse nelle aree depresse per l'anno 1997 ai sensi del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67. (Deliberazione n. 122/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che

istituisce un apposito Fondo al quale affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135, il quale, nell'autorizzare il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con varie istituzioni finanziarie, con ammortamento a totale carico dello Stato, demanda al CIPE la ripartizione dei relativi ricavi, stimati in circa 10.500 miliardi di lire, che dovranno affluire al predetto Fondo ex art. 19;

Viste le proprie deliberazioni del 27 aprile e del 10 maggio 1995, con le quali sono state disposte assegnazioni finanziarie per la concessione rispettivamente delle agevolazioni industriali a favore delle pregresse iniziative *ex lege* 64/1996 e degli incentivi in forma automatica a favore di nuove iniziative industriali;

Viste la successiva deliberazione del 20 novembre 1996, concernente l'accantonamento di una quota di lire 600 miliardi a carico delle somme derivanti dai mutui ex art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, per fronteggiare eventuali minori cofinanziamenti comunitari;

Vista inoltre la propria deliberazione del 23 aprile 1997 con la quale — nell'ambito della ripartizione di una prima quota di lire 5.100 miliardi a carico delle risorse derivanti dai mutui ex decreto-legge n. 67/1997 — si è fra l'altro provveduto a finalizzare l'importo di lire 1.800 miliardi alla concessione delle agevolazioni industriali a favore delle nuove iniziative nelle aree depresse del Paese per l'anno 1997;

Considerato che il Ministero dell'industria, per poter fronteggiare le richieste di agevolazione industriale *ex lege* n. 488/1992 prevedibilmente concedibili per l'anno 1997, ha rappresentato l'esigenza di una assegnazione complessiva di lire 4.500 miliardi, articolata come segue:

lire 1.800 miliardi, già ripartiti in via programmatica con deliberazione del 23 aprile 1997;

lire 700 miliardi a carico delle risorse derivanti dall'attivazione dei mutui ex art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito nella legge n. 135/1997;

lire 500 miliardi a carico delle risorse derivanti dall'attivazione dei mutui ex art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, a suo tempo accantonati con propria deliberazione del 20 novembre 1995;

utilizzazione di una quota di lire 200 miliardi a carico dell'assegnazione complessiva di lire 1.800 miliardi già disposta a favore del Ministero dell'industria, con propria deliberazione del 10 maggio 1995, per la concessione delle agevolazioni in forma automatica ed eccedente rispetto al fabbisogno effettivamente accertato per tale finalità;

utilizzazione delle economie di spesa, per un importo di lire 1.300 miliardi, accertate dal Ministero dell'industria a fronte dell'assegnazione di lire 2.547,5 miliardi a favore delle pregresse iniziative industriali *ex lege* n. 64/1986, già disposta, con propria deliberazione del 27 aprile 1995, a carico dei mutui previsti dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992;

Considerato che le agevolazioni alle attività produttive sono in grado di attivare, con le procedure previste dalla legge n. 488/1992, un significativo volume di investimenti in un arco temporale ristretto;

Ritenuto pertanto di dover procedere alle suddette assegnazioni, anche in considerazione dell'imminente scadenza del termine del 30 giugno 1997 entro il quale il Ministero dell'industria è chiamato a formare, secondo le vigenti procedure, le graduatorie delle iniziative industriali, articolate su base regionale;

Su proposta del Ministro del bilancio e della pogrammazione economica;

Delibera:

1. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 135/1997, è assegnato, a favore del Ministero dell'industria, l'importo di lire 1.800 miliardi, già ripartito programmaticamente con la precedente deliberazione del 23 aprile 1997; a carico di tali risorse viene altresì disposta, per le finalità richiamate in premessa, un'assegnazione integrativa di lire 700 miliardi a favore dello stesso Ministero.

2. È inoltre assegnata al Ministero dell'industria una quota di lire 500 miliardi a carico dell'accantonamento a suo tempo disposto da questo Comitato, con deliberazione del 20 novembre 1995, per un importo complessivo di lire 600 miliardi.

3. Il Ministero dell'industria è infine autorizzato ad utilizzare, per le concessioni delle agevolazioni industriali *ex lege* n. 488/1992 di cui alla graduatoria 1997, le seguenti disponibilità finanziarie:

lire 200 miliardi già assegnati allo stesso Ministero per l'erogazione degli incentivi in forma automatica con la deliberazione del 10 maggio 1995 richiamata in premessa;

lire 1.300 miliardi che hanno costituito economie di spesa accertate dal Ministero dell'industria a fronte dell'assegnazione di lire 2.547,5 miliardi di cui all propria deliberazione del 27 aprile 1995 citata nelle premesse.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 257

97A6392

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 25 luglio 1997.

Messa in esercizio della diga «Cantoniera» in agro di Busachi. (Ordinanza n. 79).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, è stato nominato sub-Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959 n. 1363, recante l'approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, e la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta, modificato con decreto ministeriale 24 febbraio 1982;

Visti il regio decreto 25 giugno 1914 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale l'ENEL S.p.a. è titolare della concessione di derivazione idrica dal fiume Tirso attraverso la realizzazione della diga di Santa Chiara d'Ula;

Visti il decreto ministeriale del 17 novembre 1923 n. 1673 ed il regio decreto 10 marzo 1927 n. 2983, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale l'ENEL S.p.a. è titolare della concessione di derivazione per uso idroelettrico dal fiume Tirso mediante lo sbarramento a monte del ponte di Busachi;

Visto il decreto dell'assessore dei lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna, emanato di concerto con l'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, n. 701 in data 7 giugno 1985, di concessione al Consorzio di bonifica di II grado per l'utilizzazione irrigua delle acque del Tirso, con sede in Oristano, della derivazione delle acque del fiume Tirso alla sezione «Cantoniera Tirso» e delle acque del Tirso e del confluente «Flumineddu» alla sezione «Nuraghe Pranu Antoni» di moduli medi annui 140,72, con punte di moduli 562,88 per uso irriguo e di moduli annui 10 per uso industriale;

Premesso:

che dette derivazioni sono previste mediante la costruzione della diga «Cantoniera», i cui lavori sono conclusi, e mediante la traversa «Nuraghe Pranu Antoni», ultimata da alcuni anni;

che le utenze concesse con il citato decreto sono tecnicamente incompatibili con le utilizzazioni idroelettriche delle acque del Tirso alle centrali di Santa Chiara e Busachi, in concessione all'Enel S.p.a., in quanto l'invaso ritenuto dallo sbarramento di «Cantoniera» determinerà la sommersione degli impianti Enel S.p.a., situati poco a monte;

Considerato che la commissione scientifica di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, nominata con decreto interministeriale n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, e successive integrazioni, nella seduta dell'8 luglio 1997 ha rilevato una preoccupante evoluzione delle riserve accumulate nei serbatoi sardi, particolarmente per i sistemi del Temo-Cuga, del Liscia e del Tirso che, in relazione all'andamento siccitoso del corrente anno idrologico, fa preludere a prospettive di grave carenza idrica nel medio periodo;

Considerato:

che nell'anno in corso sono mancati totalmente gli apporti al serbatoio di Santa Chiara preventivabili da gennaio a giugno, determinando il mancato raggiungimento del massimo invaso autorizzato, pari a 140 Mmc d'invaso effettivamente utilizzabile;

che in conseguenza dei limitati apporti il volume massimo raggiunto è risultato di soli 110 Mmc, con un deficit di ben 30 Mmc rispetto alla risorsa attesa;

che tale deficit produrrà già nell'anno corrente danni gravissimi al comparto agricolo;

Considerato che al fine di dare soluzione strutturale alla storica carenza idrica della zona è stata costruita la nuova diga del Tirso a «Cantoniera», costata ben 390 miliardi, della capacità di circa 800 Mmc, la cui utilizzazione è attualmente ed esclusivamente condizionata dalla dismissione della diga e relativa centrale idroelettrica di Busachi, nonché dalla diga e relativa centrale di Santa Chiara;

Preso atto che è da considerarsi assolutamente improrogabile l'attivazione degli invasi sperimentali della diga «Cantoniera» al fine di garantire al più presto, il soddisfacimento delle necessità dell'utenza irrigua e civile e porre, quindi, termine alle gravissime conseguenze di cui al precedente considerato;

Considerato che non hanno avuto esito gli iviti a rinvenire ad una soluzione concordata tra il Consorzio di bonifica di II grado del Tirso e l'ENEL S.p.a., formulati dall'amministrazione regionale con foglio 25 marzo 1996 n. 063/CG e che la predetta azienda elettrica non ha dato corso al foglio 7 gennaio 1997 prot. SDI/2/-UCPL, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento per i servizi tecnici nazionali - Servizio nazionale dighe - Ufficio coordinamento istruttoria progetti e vigilanza lavori con cui é stato prescritto: «L'ENEL, cui la presente è diretta per conoscenza, dovrà intraprendere le necessarie iniziative tecnico-amministrative tali da consentire l'attuazione degli invasi secondo il programma specificato»;

Atteso il mancato avvio degli invasi sperimentali della diga «Cantoniera» con le conseguenti dismissioni delle dighe di Busachi e S. Chiara e delle relative centrali idroelettriche rendono inoperante la stessa diga «Cantoniera» sottraendo alla collettività preziosa risorsa idrica con gravissimi danni al comparto agricolo;

Ritenuto al fine di garantire tale indispensabile risultato, di accelerare le procedure previste nella direttiva dell'amministrazione regionale contenuta nel foglio n. 63/CG del 25 marzo 1996;

Su proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici nella sua qualità di sub-Commissario per l'emergenza idrica in Sardegna;

Dispone ed ordina:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, è dichiarata di assoluta urgenza la messa in esercizio della diga «Cantoniera» in agro di Busachi.

Art. 2.

È fatto obbligo a chiunque spetti ed in particolare al Consorzio di bonifica di II grado del Tirso e all'ENEL S.p.a. di conseguire e/o di consentire che vengano espletati e raggiunti i seguenti adempimenti ed obiettivi entro e non oltre i termini di seguito prefissati:

a) entro 20 giorni dalla notifica della presente Ordinanza: trasmissione al Servizio nazionale dighe del progetto, sottoscritto dal Consorsio di bonifica di II grado del Tirso e dall'ENEL S.p.a., relativo all'apertura di un varco su due voltine centrali del paramento di monte della diga di S. Chiara d'Ula;

b) entro il 28 febbraio 1998: completamento della dismissione della diga di Busachi e relativa centrale idroelettrica, nonché chiusura del sifone di by-pass della diga «Cantoniera»;

c) entro il 28 febbraio 1998: inizio degli invasi sperimentali;

d) entro il 31 marzo 1998: dismissione della centrale idroelettrica di S. Chiara;

e) Entro il 31 ottobre 1998: completamento dei lavori di apertura dei varchi nella diga di S. Chiara d'Ula e conseguente dismissione della stessa;

Art. 3.

All'assessore regionale dei lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna, anche nella sua qualità di sub-Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, è demandato il coordinamento di tutti gli interventi anche eventualmente sostitutivi, indispensabili ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati al precedente art. 2, nei termini nel medesimo art. 2 stabiliti.

Art. 4.

Sullo stato e sull'avanzamento degli adempimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 3 dovrà essere data mensilmente informazione all'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 25 luglio 1997

Il Commissario governativo
Presidente della giunta regionale
PALOMBA

97A6425

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 23094 del 7 luglio 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 luglio 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Rossano Calabro (Cosenza), imprese impegnate nei lavori di ripotenziamento ed adeguamento ambientale della centrale termoelettrica dell'Enel.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 31 luglio 1996 al 30 gennaio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 31 gennaio 1997 al 30 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 luglio 1997 al 30 gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 gennaio 1998 al 30 luglio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 luglio 1998 al 30 ottobre 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23095 del 7 luglio 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 maggio 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Benevento, imprese impegnate nella concessione per la progettazione, costruzione e gestione di una struttura integrata in Benevento, nella zona di via del Pomerio e delle strade di accesso.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 31 maggio 1996 al 30 novembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° giugno 1997 al 30 novembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° dicembre 1997 al 31 maggio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° giugno 1998 al 31 agosto 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23096 del 7 luglio 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 20 gennaio 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Busachi (Oristano), imprese impegnate nella costruzione della diga sul fiume Tirso in località di Busachi e delle connesse opere della costruzione di una variante s.s. 388 e del viadotto e variante s.p. 11.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 20 gennaio 1996 al 19 luglio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 20 luglio 1996 al 19 gennaio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 gennaio 1997 al 19 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 luglio 1997 al 19 gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 gennaio 1998 al 19 aprile 1998 (limite massimo).

97A6457

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 agosto 1997

Dollaro USA	1805,18
ECU	1922,16
Marco tedesco	979,48
Franco francese	290,39
Lira sterlina	2845,87
Fiorino olandese	869,42
Franco belga	47,430
Peseta spagnola	11,581
Corona danese	257,04
Lira irlandese	2599,46
Dracma greca	6,231
Escudo portoghese	9,660
Dollaro canadese	1295,89
Yen giapponese	15,555
Franco svizzero	1189,97
Scellino austriaco	139,20
Corona norvegese	236,02
Corona svedese	225,72
Marco finlandese	327,08
Dollaro australiano	1341,25

97A6678

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto dell'Istituto per la promozione industriale, in Roma.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, all'Istituto per la promozione industriale, IPI, in Roma, via Pilsudsky, 124, il cui statuto è allegato al decreto.

97A6430

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 23 luglio 1997, è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 12 settembre 1985 all'impresa Terranalisi - S.n.c., con sede in Cento (Ferrara), via Nino Bixio, 6, del prodotto fitosanitario Ceresan - L, registrato al numero 6488.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 23 luglio 1997, è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 13 dicembre 1976 all'impresa Dow-Elanco Italia, con sede in Milano, via Patroclo, 21, del prodotto fitosanitario Metoil, registrato al numero 2376.

97A6554-97A6555

Revoca di autorizzazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 23 luglio 1997, sono revocate le autorizzazioni dei sottoelencati prodotti fitosanitari rilasciate con i decreti e ai numeri accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa Ager-Chemical S.r.l., con sede in Novate Milanese (Milano), via Vialba, 64:

1) Agerpar 5 granulare, reg. n. 1753, decreto ministeriale 14 febbraio 1977;

2) Ager Tricil 12 PB, reg. n. 5570, decreto ministeriale 23 novembre 1983;

3) Ager Esca Limacida, reg. n. 2475, decreto ministeriale 15 febbraio 1977.

97A6556

Modifica al decreto ministeriale 28 settembre 1996 concernente l'autorizzazione all'associazione italiana «Amici di Raoul Follereau», in Bologna, a conseguire un legato.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1997 è modificato il decreto ministeriale 28 settembre 1996, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1996.

L'associazione italiana «Amici di Raoul Follereau», con sede in Bologna, è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Rosa Banterle consistente in un immobile sito in Verona, via Bonino da Campione n. 9, del valore di L. 202.500.000 e nel ricavato della vendita di gioielli per un valore di L. 12.690.000.

97A6557

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di farmacia intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

E07X - *Farmacologia*, disciplina indicata: «Farmacologia e farmacognosia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

97A6558

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno sono vacanti i seguenti posti di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di diritto pubblico (settore disciplinare N09X).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al trasferimento di altra Università, dovranno dichiarare nella domanda la classe stipendiale in godimento, la data dalla quale prestano servizio presso l'università di appartenenza con l'attuale qualifica ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

97A6559

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

Settore scientifico-disciplinare P01C: «scienza delle finanze».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato (ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993).

97A6560

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze ambientali di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copetura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze ambientali:

Settore scientifico-disciplinare E01B: botanica sistematica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al presidente del comitato ordinatore della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7A6435

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze ambientali di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copetura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia (II sede di Varese):

Settore scientifico-disciplinare P01J: «Economia regionale» - disciplina: economia regionale (un posto) per il corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese.

Poiché il corso di diploma è di nuova istituzione, per gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro ateneo, si prescinde dal triennio di effettivo servizio presso la sede di appartenenza.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni) direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'università di appartenenza.

97A6436

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi.
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2).
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola. ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 8 9 0 9 7 *

L. 1.500